Istituto Comprensivo Statale Rombiolo San Calogero Cessaniti
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Sede centrale Via I Maggio, 151- **89841 Rombiolo (VV)** ☏ 0963/367184
Sito web https://www.icrombiolo.edu.it// e-mail vvic81300p@istruzione.it / PEC vvic81300p@pec.istruzione.it
C. M. VVIC81300P - C.F. 96012580799 – Codice IPA istsc_vvic81300p – Codice Univoco UFAQ9A

Rombiolo (vedi segnatura)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROMBIOLO SAN CALOGERO CESSANITI- -ROMBIOLO
Prot. 0023932 del 04/11/2026
VII (Uscita)

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA
AL DSGA – UFFICI
AREA RISERVATA
ALBO/SITO WEB

OGGETTO: INTEGRAZIONE DIRETTIVA SULLE ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA

ASSENZE PER VISITE SPECIALISTICHE, TERAPIE, PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE FUORI REGIONE

Ad integrazione della Direttiva sulle assenze del Personale Scolastico prot. n. 18917 dell'11/09/2026, si precisa che, sia per il personale docente che per il personale ATA non potrà essere ricondotta a malattia l'assenza relativa alle giornate di viaggio. In merito ai giorni di viaggio l'ARAN, con l'O.A. 26 settembre 2017 M_263, relativamente alle assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, ha affermato che dette assenze, imputabili alla malattia, sono esclusivamente preordinate alla effettuazione delle suddette terapie o accertamenti diagnostici, con la conseguenza che i giorni di viaggio per recarsi presso la struttura sanitaria prescelta non possano essere ascrivibili alla malattia stessa. Pertanto, il dipendente che richieda visita specialistica fuori regione, per i giorni di viaggio, dovrà fare ricorso ad altri istituti contrattuali previsti in materia di assenza dal lavoro (es. ferie o permessi per motivi personali), non essendo più possibile neanche produrre agli Uffici di segreteria validi titoli di viaggio come giustificativo dell'assenza stessa.

Di seguito si riporta il testo integrale dell'Orientamento applicativo Aran:

Orientamento Applicativo 26 settembre 2017 M_263

È possibile imputare a titolo di malattia, oltre l'assenza per visita medica, prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici, anche i giorni di viaggio necessari per raggiungere la località ove sottoporsi agli stessi? Attualmente, nelle more della rivisitazione contrattuale della materia, le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici devono essere ricondotte esclusivamente alla disciplina di cui all'art. 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

Istituto Comprensivo Statale Rombiolo San Calogero Cessaniti
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Sede centrale Via I Maggio, 151- **89841 Rombiolo (VV)** ☏ 0963/367184
Sito web https://www.icrombiolo.edu.it// e-mail vvic81300p@istruzione.it / PEC vvic81300p@pec.istruzione.it
C. M. VVIC81300P - C.F. 96012580799 – Codice IPA istsc_vvic81300p – Codice Univoco UFAQ9A

n. 165 che regola le assenze per malattia dei dipendenti pubblici per l'espletamento di tali prestazioni. La norma, che ha inteso riconoscere le finalità della cura e prevenzione per la tutela della salute dei lavoratori, prevede che le suddette assenze siano giustificate mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che abbiano svolto la visita o la prestazione. Tale attestazione ha la finalità di fornire la giustificazione medica per i giorni di assenza del dipendente dal lavoro. Considerato che tali assenze, imputabili alla malattia e certificate nel modo anzidetto, sono esclusivamente preordinate alla effettuazione delle suddette terapie o accertamenti diagnostici, si ritiene che i giorni di viaggio per recarsi presso la struttura sanitaria prescelta non possano essere ascrivibili alla malattia stessa. Pertanto, il dipendente, per i suddetti giorni di viaggio, dovrà fare ricorso agli altri istituti contrattuali previsti in materia di assenza dal lavoro.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo Stumpo
Firma autografa a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93